

## **CIRCOLARE INFORMATIVA AGGIORNAMENTO MODULISTICA VV.F.**

---

Con Lettera Circolare Prot. n° P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 Aprile 2008 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – è stato disposto l'aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI - Certificato di Prevenzione Incendi.

Con tali aggiornamenti sono state introdotte significative modifiche in merito alla compilazione della modulistica (Moduli Vers. 2008) ed alla specifica identificazione del tecnico esperto in materia di prevenzione incendi che deve compilare e sottoscrivere i moduli stessi.

Le modifiche introdotte hanno raggiunto lo scopo di ridare finalmente centralità alla figura del Progettista Antincendio e del tecnico esperto di prevenzione incendi, che dovrà assistere ed affiancare il Committente per l'ottenimento del CPI. I titoli necessari e le responsabilità in carico alle figure previste sono e rimangono quelle di cui alla Legge 818 del 07 Dicembre 1984, come richiamati anche dal DM 04 Maggio 1998.

La nuova modulistica porta una certa semplificazione: per quanto strettamente legato all'ambito dei manufatti prefabbricati, sono state raccolte in un unico modello le informazioni maggiormente indicative contenute nei precedenti Mod. CERT.REI\_2004 e REL.REI\_2004.

E' stata chiaramente esplicitata la dichiarazione che la certificazione – e di conseguenza il Mod. CERT.REI\_2008 – si basa sulle **reali caratteristiche riscontrate in opera**, poiché la certificazione si riferisce all'elemento così come è stato realizzato in opera. Il Professionista che compila e sottoscrive con il Committente il CERT.REI deve **accertare le reali caratteristiche in opera** ed esplicitare in una sintetica relazione i criteri adottati nella valutazione effettuata.

Il Professionista che compilerà il CERT.REI deve prendere visione del progetto approvato dal Comando Provinciale dei VV.F. e dichiarare che la sua certificazione **si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera** relativamente a:

- numero e posizione degli elementi;
- geometria degli elementi;
- materiali costitutivi;
- condizioni/scenari d'incendio;
- condizioni di carico e vincolo;
- caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi.

Per ogni elemento certificato deve essere compilata una specifica tabella come riportato a pagina 2 del Mod. CERT.REI\_2008.

In ottemperanza alla citata Circolare, a partire dal **24 Aprile 2008** - in coerenza con le nuove disposizioni del Ministro dell'Interno – l'Azienda produttrice del manufatto non rilascerà quindi più alcun certificato di resistenza al fuoco dei manufatti commercializzati, non essendo in grado di certificare le reali caratteristiche riscontrate in opera. Questo a valere su qualsiasi commessa che sia in essere o che sia già stata completata.

A supporto del tecnico incaricato di predisporre il CERT.REI, l'Azienda produrrà unicamente, ed in alternativa, uno ed uno soltanto dei seguenti documenti, che dovranno essere esplicitamente richiesti e pattuiti contrattualmente.

1. Nel caso di verifica della resistenza "*analitica*" a caldo del solaio – al rustico e senza alcuna finitura – verrà predisposta e fornita la relazione di calcolo (in accordo alla UNI 9502) a firma di tecnico abilitato ai sensi della Legge 818 del 07 Dicembre 1984.

2. Nel caso di approccio "*tabellare*" l'Azienda fornirà unicamente una dichiarazione su carta semplice del copriferro adottato in accordo con il DM 16.02.2007.

E' utile ricordare che tutti i tipi di sfati utilizzati sono stati oggetto di prove presso laboratori autorizzati che ne hanno dimostrato l'idoneità e l'efficacia (si vedano in tal senso i rapporti di prova n° DC02/028/F03, del 18.02.2004 e n° 237252 del 03.03.2008).

Non potrà più essere rilasciata altra documentazione da parte dell'Azienda, in quanto saranno gli accertamenti effettuati in opera durante la realizzazione a fornire gli elementi indispensabili al tecnico antincendio per il rilascio del Certificato CERT.REI.

Nel caso in cui non venga esplicitato contrattualmente uno degli approcci sopra citati, l'Azienda non produrrà nessun tipo di documento. In tale evenienza il tutto dovrà essere svolto e gestito dal tecnico antincendio incaricato di seguire i lavori e di ottenere il CPI.

La Segreteria della Sezione Solai e Doppia Lastra è disposizione per eventuali chiarimenti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

Il Comitato Tecnico della  
Sezione Solai e Doppia Lastra